

**Società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16047 del 10/06/2024 (Rv. 671537-01)**

Organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni s.r.l. - Quota sociale data in pegno - Spettanza del diritto di voto in assemblea - Al creditore pignoratizio - Conservazione in capo al socio del diritto di impugnare la delibera assembleare.

Il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio, atteso che dal combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c. si evince che il socio, la cui quota sia stata oggetto di pegno, perde il solo diritto di voto in assemblea, ma conserva, in difetto di diversa pattuizione, tutti gli altri diritti amministrativi connessi alla relativa qualità, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16047 del 10/06/2024 (Rv. 671537-01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2352, Cod\_Civ\_art\_2471\_2